

Comunicazione lavoro occasionale via email vietata dal 1/05/2022: la prassi scavalca la norma!

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 30 Marzo 2022

Secondo la **nuova prassi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** dall'**1 maggio 2022** non si potrà più **inviare la comunicazione di lavoro autonomo occasionale tramite mail**, anche se tale mezzo è previsto dalla Legge.

Tale scelta appare decisamente censurabile in quanto va a diminuire un diritto garantito dalla Legge.

Sull'argomento della comunicazione per lavoro autonomo occasionale abbiamo avuto modo di soffermarci già due volte: la prima [per commentare la novità](#) e [l'altra per illustrare le precisazioni dell'INL](#)

Oggi torniamo sull'argomento, a causa di una nota dello stesso Ispettorato.

In essa si dà notizia che sul portale [servizi Lavoro](#) dell'omonimo ministero, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare, tramite SPID o Carta Identità Elettronica, la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.



Comunicazione lavoro occasionale: cosa non si potrà più fare dall'1 Maggio

In essa, inoltre, si afferma che fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail: dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico.

Conseguentemente, da maggio, non saranno ritenute valide, e pertanto sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Fin qui, la nota dell'Ispettorato Nazionale.

Ma, andando a leggere la norma istitutiva, si nota una sorpresa.

L'articolo 14, comma 1 del D. Lgs. n. 81/08 nel secondo capoverso, dopo aver motivato l'introduzione dell'obbligo con le esigenze di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, afferma che l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o **posta elettronica**.

In altre parole, se è vero che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può introdurre canali diversi da quelli previsti per legge, è anche vero che questi possono affiancare, non certo sostituire quelli previsti dalla norma.

Non è il primo caso, nel panorama della prassi italiana, di affermazioni della prassi che vanno oltre la legge. Basti citare, come esempio dettato dal periodo dell'anno in cui ci troviamo, che l'Agenzia delle Entrate nega l'applicazione del ravvedimento della Certificazione Unica (omessa o errata), quando invece la norma non lo vieta affatto.

Pertanto, la domanda che ci si pone è sempre la stessa:

Vale la pena "andare contro" chi controlla, rivendicando un pur sacrosanto diritto ed inviando la comunicazione via email o sms e non usando il sito istituzionale?

Anche la risposta è sempre la stessa: dipende!

E' chiaro, ad esempio, che nel caso in cui uno studio prenda un cliente nel mese di settembre 2022, e si accorga, in sede di contestazione da parte dell'INL, che egli ha inviato, a maggio 2022, una comunicazione via PEC e non mediante il nuovo canale, potrà essere sicuramente il caso di incardinare un contenzioso per questo motivo.

In casi diversi, invece, si ritiene più opportuno lasciare la scelta (scritta) al cliente stesso, in modo da evitare spiacevoli conseguenze in caso di eventuale controllo futuro.

Fonte: Nota INL n. 573 del 28/3/2022.

Puoi approfondire l'argomento anche nei seguenti articoli:

[Comunicazione di lavoro autonomo occasionale: nuovi chiarimenti In!](#)

[Comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale: nuove precisazioni](#)

[La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale](#)

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 30 Marzo 2022